

PROPOSTA DI LEGGE N.2216

d'iniziativa del deputato **PROCACCI**
Disciplina della professione di cinesiologo

Presentata il 13 settembre 1996

Onorevoli Colleghi! - Ultimamente si sta parlando con insistenza di nuovi sistemi sanitari che prevedono una più specifica differenziazione delle categorie professionali.

In quest'ottica non si può non tener presente la figura del cinesiologo e la proposta di legge che vado ad illustrare tende a definire le competenze in campo riabilitativo ed eventualmente ad istituire un albo professionale dei cinesiologi.

Mentre in Italia si tarda colposamente a prendere atto della presenza di questi operatori, in Europa tale figura professionale è già largamente introdotta nel sistema sanitario ed in quello della medicina preventiva scolastica ed inoltre tale ordine ha avuto un prestigioso riconoscimento dall'organismo internazionale più autorevole e qualificato del settore: l'*International Council for health, Physical Education and Recreation*, organismo fondato a Roma nel 1958 con sede attuale a Reston (Virginia, USA).

Ma che cosa è la cinesiologia?

E' questa una materia che del movimento umano fa oggetto di studi e ricerche che, in seguito, verranno finalizzate a seconda delle scelte operative. E' una materia che studia il movimento, considerato soprattutto nei suoi aspetti meccanici. Solo negli ultimi decenni la grande massa di dati raccolti a proposito del movimento dall'anatomia, dalla fisiologia, dalla psicologia, dalla meccanica, dallo studio delle modificazioni patologiche è stata ordinata in questa disciplina, che si rivela di sempre maggiore utilità nei settori più disparati, dall'ergonomia alla riabilitazione medica. In poche parole la cinesiologia è lo studio del movimento e delle tecniche terapeutiche attraverso quest'ultimo.

In questa larga accezione sono comprese anche: ginnastica medica, ginnastica correttiva, rieducazione motoria.

Scopo della cinesiologia è introdurre negli apparati del corpo umano modificazioni atte a correggere ed eventualmente annullare le alterazioni indotte da eventi morbosi.

Le alterazioni più frequenti sono naturalmente lesioni dirette o indirette dell'apparato locomotore (prevenzione e trattamento di alterazioni della mobilità articolare, della forza muscolare, del controllo nervoso della mobilità).

Si tratta perciò di un gran numero di malattie neurologiche, ortopediche, traumatologiche, reumatologiche, psichiatriche che possono trarre vantaggio dall'applicazione delle tecniche cinesiologiche.

E' proprio per questo importante impegno scientifico, culturale e sociale, del resto già ampiamente dimostrato dalle attività svolte, che si chiede che tale figura professionale venga riconosciuta e venga creato un albo professionale in modo che tali operatori possano operare in strutture sanitarie riconosciute dal Servizio sanitario nazionale e, nell'ambito libero-professionale, in quei settori prima menzionati, con possibilità di utilizzare tutti i mezzi, scientificamente validi, atti a soddisfare le esigenze dei soggetti degli interventi sotto controllo medico.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione della cinesiologia e della professione di cinesiologo).

1. La cinesiologia è intesa come studio e terapia del movimento ed ha lo scopo di prevenire, mantenere o ristabilire i meccanismi delle funzioni motorie e comportamentali dell'individuo in relazione con il suo ambiente.

2. Il cinesiologo è il professionista abilitato all'esercizio dello studio e della terapia cinesica nell'ambito della prevenzione, dell'educazione e della riabilitazione dell'individuo.

Art. 2.

(Competenze del cinesiologo).

1. Coloro che svolgono l'attività di cinesiologo sono abilitati a compiere su prescrizione medica e sulla base di ricerche, consulenze ed aggiornamenti nell'ambito delle competenze specifiche, i seguenti atti professionali:

- a) studio e definizione delle carenze motorie e comportamentali dell'individuo;
- b) intervento terapeutico attraverso appropriate tecniche fisioterapiche e strumentali per soggetti affetti da alterazioni non strutturate del sistema locomotore e bisognosi di:
 - 1) rieducazione post-traumatica;
 - 2) rieducazione post-paralisi;
 - 3) rieducazione post-operatoria;
 - 4) rieducazione post-ortesi;
 - 5) rieducazione posturale.

Art. 3.

(Formazione).

1. La formazione del cinesiologo è effettuata dagli Istituti superiori di educazione fisica (ISEF) regolarmente riconosciuti, mediante corsi triennali al termine del regolare corso di diploma in educazione fisica. Sono riconosciuti validi i diplomi conseguenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Ordine dei cinesiologi).

- 1. E' istituito l'ordine dei cinesiologi.
- 2. All'ordine appartengono i cinesiologi iscritti all'albo.
- 3. Le funzioni relative alla tenuta dell'albo sono esercitate dall'ordine ai sensi della presente legge.

Art. 5.

(Abilitazione all'esercizio della professione).

1. Per l'esercizio della professione di cinesiologo è necessario essere iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 4, al quale si accede dopo aver conseguito il titolo di cinesiologo al termine del corso di cui all'articolo 3.

Art. 6.

(Iscrizione all'albo).

- 1. L'albo dei cinesiologi è organizzato a livello nazionale.
- 2. Per essere iscritti all'albo occorre:
 - a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocità;
 - b) non aver riportato condanne penali per reati che comportano l'interdizione dalla professione;
 - c) essere in possesso degli attestati di formazione prescritti.
- 3. Per l'iscrizione all'albo l'interessato deve inoltrare domanda in carta da bollo al consiglio nazionale dell'ordine, corredata dai documenti richiesti.
- 4. Il consiglio dell'ordine esamina le domande entro due mesi dalla data di ricevimento della stessa e si pronuncia con decisione motivata della quale viene redatto un apposito verbale.
- 5. L'albo è redatto in ordine cronologico secondo le deliberazioni delle iscrizioni e, per ciascun iscritto, precisa il cognome, il nome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, numero d'ordine di iscrizione.

Art. 7.

(Cancellazione dall'albo).

1. La cancellazione dall'albo di cui all'articolo 6 è obbligatoria nei casi di:

- a) rinuncia da parte dell'iscritto;
- b) esercizio di libera professione in situazione di incompatibilità;
- c) mancanza anche di uno solo dei requisiti d'iscrizione di cui all'articolo 6.

Art. 8.

(Regolamento dell'albo).

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono adottate le norme relative alle modalità di iscrizione e di cancellazione dall'albo, e sono altresì disciplinati l'istituzione della sede dell'ordine, i rispettivi organi, nonché le procedure elettorali.

Art. 9.

(Formazione dell'albo ed elezione degli organi dell'ordine).

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la funzione pubblica, nomina un'apposita commissione che procede alla formazione dell'albo professionale degli aventi diritto all'iscrizione ai sensi dell'articolo 10. I commissari sono scelti tramite sorteggio da un elenco di nominativi forniti dalle associazioni di categoria regolarmente riconosciute nonché da esponenti degli istituti preposti ai corsi di formazione.

2. Il presidente della commissione esercita la funzione di commissario preposto alla formazione dell'albo, ed entro tre mesi dalla pubblicazione dell'elenco delle persone ammesse all'iscrizione all'albo ai sensi dell'articolo 10, indice l'elezione per il consiglio e per gli organi dell'ordine, attenendosi ai criteri della presente legge.

Art. 10.

(Iscrizione all'albo in sede di prima applicazione).

1. L'iscrizione all'albo in sede di prima applicazione della presente legge è consentita, su domanda da presentare entro novanta giorni dalla nomina del commissario di cui all'articolo 9, a tutti coloro che sono in possesso dei titoli di cui all'articolo 6